



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

ALLEGATO 4 A MODULO DI DOMANDA

PROTOCOLLO PER LA RILEVAZIONE CONTABILE DELLE SOFFERENZE

I confidi si assumono la responsabilità di richiedere alle banche finanziatrici una certificazione delle esposizioni classificate a sofferenza con indicazione dei saldi al 31 dicembre 2016. In alternativa, si considerano idonei allo scopo i tabulati scaricabili dalle piattaforme online messe a disposizione dalle Banche ai singoli Confidi.

L'importo delle sofferenze dichiarate dal Confidi in sede di domanda di accesso al Fondo Unico non potrà essere in nessun caso inferiore a quanto indicato nei tabulati bancari o nella documentazione equipollente, fatti salvi eventuali rilievi legali sulla legittimità delle garanzie.

Tali attestazioni dovranno essere conservate agli atti della società e prodotte alla Direzione generale dei servizi finanziari nell'ambito del procedimento per l'accesso al Fondo Unico.

Il Confidi che, dopo ripetuti solleciti, eseguiti a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, non dovesse aver ottenuto dalle banche i dati richiesti, dovrà informare, senza indugio, la Direzione generale dei servizi finanziari e l'Osservatorio.

Se le certificazioni bancarie dovessero pervenire successivamente all'approvazione del bilancio, il Confidi trasmetterà alla Direzione generale dei servizi finanziari e all'Osservatorio, in sede di presentazione della domanda di accesso al fondo unico, un prospetto analitico delle sofferenze che tenga conto delle certificazioni ottenute dalle banche, qualora il dato dovesse discostarsi dall'informativa contenuta in bilancio.

I Confidi Vigilati procederanno a rilevare l'ingresso a sofferenza secondo le specifiche disposizioni della Banca d'Italia.

I Confidi, ai fini del presente protocollo, concordano sulla seguente definizione di sofferenze:

“Per sofferenze si intendono le esposizioni creditizie per cassa (ad esempio, finanziamenti e titoli di debito) e fuori bilancio (ad esempio, garanzie rilasciate) nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario”¹

¹ disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in data 2 agosto 2016 in attuazione dell'articolo 43, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136.